**Allegato 3)**

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO A BENEFICIO DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art. 3, comma 2, DM del Lavoro 22/03/2006)**

Convenzione N°………………………del…………………………..

BOLLO

(ai sensi del DPR 642/1972)

**TRA**

Il/la...........................................................(soggetto promotore) con sede in …………………. codice fiscale……………………................. d'ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentato/a dal Sig. ......................................................(legale rappresentante o suo delegato) nato a ............................................ il .........................

**E**

……............................................................(denominazione del soggetto ospitante) con sede legale in………………................................codice fiscale………………………........................, d'ora in poi denominato “Soggetto ospitante”, rappresentato/a dal Sig. ..................................................... (legale rappresentante o suo delegato) nato a ................................................. il ...................................

**PREMESSO CHE**

l'art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, prevede che, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998, i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea possono fare ingresso in Italia, con le modalità ivi stabilite, al fine di svolgere tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui al paragrafo 3 delle “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero” in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1. oggetto della convenzione**

La convenzione ha per l'oggetto l'attivazione di n. …....... tirocinio/i di formazione ed orientamento presso la/e sede/i del soggetto ospitante ............…….................…….............................. di cittadini stranieri di nazionalità .................................................... su proposta del soggetto Promotore ............................................................. ai fini del completamento di un percorso di formazione professionale.

**Art. 2. disposizioni generali**

1.Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.

2.Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor/responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3.Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa/struttura ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento di cui all’Allegato 4) contenente:

* nominativo del tirocinante;
* nominativi del tutor del promotore e del tutor/responsabile aziendale;
* percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia;
* durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
* strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
* estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
* modalità della fornitura al tirocinante del vitto e dell'alloggio, con la specificazione delle caratteristiche e dell'ubicazione di quest'ultimo;
* indennità di partecipazione a favore del tirocinante.

4.Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

**Art. 3. Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore si impegna a:

1. far pervenire all’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Qualora non sia possibile avviare il tirocinio per qualsiasi ragione, o sia variata la data di avvio, il promotore ne dà comunicazione ai soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del progetto formativo;
2. trasmettere il progetto di tirocinio vistato dall’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna al tirocinante all'estero ai fini del rilascio del visto d'ingresso, da presentare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente;
3. comunicare all’Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna e alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, il rilascio del visto d'ingresso, o l'eventuale diniego, l'arrivo in Italia del tirocinante e il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio stesso;
4. cooperare con il soggetto ospitante al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

**Art. 4. obblighi del soggetto ospitante**

Il Il soggetto ospitante si impegna a:

1. assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore;
2. garantire l'effettiva attuazione del progetto formativo a favore del tirocinante, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a cooperare a tal fine con il soggetto promotore e con tutte le autorità competenti;
3. inviare tramite i sistemi informativi dedicati le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 9 bis, co. 2 del d. legge n. 510 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996 e ss.mm.ii. relative all'attivazione dei tirocini di cui alla presente convenzione nei tempi previsti dalla normativa vigente.
4. fornire tutte le informazioni richieste dal promotore per l'attivazione e il monitoraggio del/dei tirocini di cui alla presente convenzione e delle eventuali variazioni in itinere;
5. fornire al/ai tirocinante/i di cui alla presente convenzione il vitto e l'alloggio;
6. corrispondere l'indennità di partecipazione al tirocinante in modo tracciabile e verificabile e secondo la normativa regionale vigente;
7. pagare le spese di viaggio del tirocinante per il suo eventuale rientro forzato nel paese di provenienza;
8. collaborare con il promotore al monitoraggio dell'esperienza formativa ed alla redazione della relazione finale;
9. garantire al tirocinante tutte le tutele e le relative informazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese le visite mediche, e lo svolgimento di un percorso in aula di lingua italiana, se previsto dal progetto formativo;
10. cooperare con il soggetto promotore al fine di assicurare gli adempimenti di tutti gli obblighi previsti dalla normativa sull'immigrazione a loro carico e rendere opportuna informazione al tirocinante di quelli a suo carico.

Timbro e firma per il soggetto promotore Timbro e firma del soggetto ospitante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_